

X. All' avvenire chi cercherà impiego, dovrà nella petizione produrre la fede Criminale, la quale non verrà rilasciata che contro il pagamento delle solite competenze.

XI. Nel caso di qualche infedeltà commessa dagl' Impiegati nelle notificazioni, i Prefetti praticheranno le indagini riservate d'Ufficio per porle in chiaro.

XII. Ritenute le suddette disposizioni in generale per tutti gl' Impiegati, quelli però del Potere Giudiziario faranno centro ai Luogotenenti Commissarj presso i Tribunali, i quali sono incaricati dell' esecuzione delle stesse prescrizioni, come sopra indicate ai Prefetti.

XIII. Tutti quegl' Impiegati, che sono nell' età della Coscrizione debbono presentare ai rispettivi Capi de' Dicasteri nel termine di un mese il Certificato d'aver adempito agli obblighi portati dalla Legge 13 Agosto 1802, e questi l' inoltrano ai Prefetti.

XIV. Quegl' Impiegati, che essendo nell' età come sopra non presentano il detto Certificato, sono immediatamente dimessi dai Prefetti, che ne rendono informati i rispettivi Ministeri per il rimpiazzo.

XV. Di mano in mano che gl' Impiegati entrano nell' età della Coscrizione debbono pur essi presentare il suddetto Certificato. In caso di mancanza, sono dimessi dai Prefetti sul rapporto del Capo del Dicastero.

XVI. In caso di dubbio l' Autorità, da